

**ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA**

**CCNL ADDETTI ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE  
- SETTORE COOPERATIVE -**

*Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.*

**Potenziali aderenti**

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri, che abbiano superato il periodo di prova.

**Contribuzione**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO <sup>(1)</sup>		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE <sup>(2)</sup>	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione precedente al 29/04/1993	1,20%	2%	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) <sup>(3)</sup>
Lavoratori di 1 <sup>a</sup> occupazione successiva al 28/4/1993	1,20%	2% <sup>(4)</sup>	6,91% (100% del TFR)

- (1) Espresso in percentuale del valore cumulato dei minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> categoria.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- (4) Per i lavoratori di nuova adesione dal 1° giugno 2021 e con età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore, a decorrere dal 1° giugno 2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.